



REGOLAMENTO DELLA SOCIETA'

CAPO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI

Art. 1

Le domande di ammissione devono essere presentate secondo il modello predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

Le quote sociali devono essere versate nei termini e con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

I Soci non in regola con i versamenti delle quote sociali, decorso il termine ultimo indicato nel sollecito inviato dal Consiglio Direttivo, non possono frequentare la sede Sociale né usufruire dei servizi e delle attrezzature.

In caso di eventuali sinistri occorsi all'interno della sede Sociale, il Socio non in regola con i versamenti non potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della M.A.C..

CAPO 2

ACCESSO ALLA SEDE SOCIALE

Art. 4

I Soci possono accedere liberamente alla sede Sociale, usufruire dei servizi ed attrezzature Sociali nei limiti delle norme regolamentari.

Art. 5

I figli dei Soci di età inferiore agli anni 14, possono accedere alla sede solo se accompagnati dal genitore.

Tutti i figli di Soci possono usufruire delle attrezzature Sociali fino al compimento del 18 anno di età.

Art. 6

Il coniuge o il convivente (documentato dallo stato di famiglia) ed i figli maggiorenni, possono accedere alla sede Sociale, ma per usufruire delle attrezzature Sociali, devono iscriversi come Soci Familiari o Ordinari secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 7

Il Socio può, sotto la sua personale responsabilità, accompagnare nella sede Sociale e/o sulla propria imbarcazione, altre persone nella veste di invitati.



Art. 8

I Soci e/o i praticanti di Associazioni affiliate alla M.A.C. possono accedere liberamente alla Sede Sociale ad esclusione delle aree riservate. Possono utilizzare alcune o tutte le attrezzature ed i servizi, pagando le tariffe appositamente determinate dal Consiglio Direttivo.

L'elenco delle persone accreditate deve essere depositato annualmente alla segreteria della M.A.C.

I praticanti di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati da un adulto che ne assume le responsabilità.

Art. 9

Può essere concesso l'ingresso alla Sede per un tempo limitato, a non Soci, previa consegna di tesserino di VISITATORE, da richiedere presso la segreteria esclusivamente alle zone non riservate del bar-ristorante e solo per i servizi da esso erogati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo può concedere in uso esclusivo, temporaneo o continuativo a Soci e/o non Soci, locali e/o aree esterne per eventi estemporanei e/o attività continuative, con modalità e quote di volta in volta concordate.

CAPO 3

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 11

Nell'ambito della sede Sociale il Socio deve tenere un comportamento corretto ed educato.

Nel locale bar soggiorno e ristorante, è richiesto un abbigliamento decoroso.

Nel Locale cucina e retro banco bar è vietato l'ingresso ai non addetti.

Art. 12

Ogni Socio è tenuto ad informare la segreteria od eventuali Consiglieri, qualora constati azioni gravi di comportamento o fatti che possono arrecare danni al patrimonio Sociale, senza intervenire direttamente.

Art. 13

I genitori od accompagnatori di bambini debbono esercitare la dovuta sorveglianza al fine di evitare molestia agli altri Soci o danni alle attrezzature Sociali.

Essi ne assumono la più ampia responsabilità a tutti gli effetti.

Art. 14

Nei locali e piazzali rimessaggio imbarcazioni non è consentito, lasciare rifiuti, attrezzi ed oggetti di qualsiasi genere fuori dalla propria imbarcazione, se non alloggiati in apposito armadietto che può essere assegnato, se disponibile, al Socio secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.



Qualsiasi oggetto reperito incustodito nei rimessaggi verrà ritirato dal personale addetto ed il trasgressore sarà passibile di provvedimenti disciplinari.

Art. 15

Le imbarcazioni nei piazzali e nei rimessaggi, per ragioni di sicurezza, debbono essere alloggiare su carrelli adeguati e facilmente trainabili.

Art. 16

I cani possono entrare nella sede Sociale tenuti al guinzaglio.
È vietato portarli nella saletta ristorante e negli spogliatoi.

CAPO 4

USO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE

Art. 17

Il parcheggio dei veicoli è consentito alle seguenti condizioni:

- limitatamente al tempo necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico, senza arrecare intralcio alle manovre di alaggio, varo e rimessaggio;
- a rotazione negli spazi dedicati e contrassegnati;
- i non Soci possono parcheggiare previo pagamento della tariffa stabilita dal Consiglio Direttivo o qualora sia stato sottoscritto specifico contratto con la Società.

La Società non si assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli parcheggiati.

La fruibilità, quantità e disposizione dei posteggi è subordinata alle esigenze di servizio.

E' assolutamente vietato parcheggiare veicoli di alcun genere nei viali di accesso compreso il passaggio al campo prospiciente l'ingresso al bar-ristorante.

Art.18

Il personale addetto, su indicazione del Consiglio Direttivo, dispone le imbarcazioni all'interno dei rimessaggi e in zattera secondo la più opportuna ragione logistica per la Società.

Art. 19

Qualora fosse necessario per ragioni di sicurezza o di servizio spostare e/o alare le imbarcazioni attraccate alle zattere, il personale addetto deve preventivamente contattare il proprietario affinché provveda esso stesso o lo autorizzi direttamente.

Se il tentativo di contatto fosse inefficace e la necessità incombente è autorizzato a provvedere direttamente, avendo cura di riportarle nel luogo precedente non appena la necessità venga a cessare.



Art.20

La responsabilità dell'ormeggio, la protezione dell'imbarcazione con teloni e parabordi è a carico dell'utilizzatore.

La Società M.A.C. non risponde di danni provocati da agenti atmosferici, da altre imbarcazioni e/o di mancata manutenzione.

Art. 21

Le manovre di alaggio e varo delle imbarcazioni debbono essere eseguite dal personale addetto e sono gratuite per le imbarcazioni dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali ordinarie, straordinarie, di ammissione, ormeggio e/o rimessaggio.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare i Soci alle operazioni di alaggio e varo delle proprie imbarcazioni.

Il personale addetto al rimessaggio, alaggio e varo, deve altresì provvedere alle operazioni di pulizia dei locali e delle zattere, nonché alla manutenzione degli spazi adibiti a verde.

Art. 22

Le tariffe di rimessaggio, varo e alaggio ed ormeggio da applicare nei confronti dei servizi offerti ai non Soci sono determinate dal Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 9 dello Statuto M.A.C., e sono esposte in bacheca e presso l'area di alaggio.

Le misure di lunghezza e di larghezza si riferiscono al massimo ingombro dell'imbarcazione comprensiva di pulpiti, delfiniere, battagliole, scalette, motori, plancette, etc.; le misure possono essere verificate in qualsiasi momento dal personale addetto.

Le tariffe sono forfetarie e l'importo include eventuali periodi assenza per trasferte, crociere o lavorazioni.

Per le imbarcazioni assicurate ai pontili con lucchetti deve essere consegnata copia della chiave al personale addetto al rimessaggio; viceversa, in caso di necessità, il personale addetto provvederà alla rimozione dello stesso senza oneri a carico della Società.

Art. 23

Il Socio che intende effettuare lavori sulle proprie imbarcazioni risponde penalmente e civilmente per eventuali danni provocati.

Art. 24

Le zattere di attracco limitrofe al punto di rifornimento e specificatamente identificate, sono riservate esclusivamente alle manovre di partenza, approdo, alaggio e rifornimento.

L'ormeggio al pontile galleggiante è riservato ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali ordinarie, straordinarie, di ammissione e di ormeggio.

L'ormeggio al pontile di non Soci è subordinato alla priorità dei Soci ed al pagamento delle tariffe determinate dal Consiglio Direttivo ed esposte in bacheca.

Il ritiro delle imbarcazioni dal rimessaggio è subordinato al pagamento della quota prevista.



Art. 25

L'utilizzo di imbarcazioni di proprietà della M.A.C. è consentito ai Soci debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità da esso stabilite.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo individua gli spazi eventualmente disponibili per il ricovero di mezzi e attrezzature.

Art.27

E' assolutamente vietata la permanenza dei Soci, familiari o invitati sulle zattere oltre il tempo necessario alle operazioni d'imbarco e sbarco.

Le manovre di approdo e partenza delle imbarcazioni devono essere effettuate a velocità ridotta e con la massima cautela onde evitare danni alle imbarcazioni ormeggiate.

Art. 28

La MAC assicura le imbarcazioni dei Soci in regola con le quote relative, ricoverate nei rimessaggi coperti e scoperti ed al pontile galleggiante contro i danni dell'incendio e quelle ricoverate nei rimessaggi coperti e scoperti contro il furto, con i limiti indicati nella polizza consultabile in Segreteria. La Società non assume alcuna responsabilità per i danni non compresi od eccedenti i massimali previsti dalla copertura assicurativa.

La Società non si assume alcuna responsabilità per il furto di quanto contenuto nelle imbarcazioni.

Art. 29

Da novembre ad aprile i servizi di alaggio e rimessaggio dovranno essere prenotati in segreteria; da maggio a ottobre i servizi potranno essere concordati direttamente con il personale addetto.

Art. 30

Negli spogliatoi non possono essere lasciati effetti personali e oggetti incustoditi.

Se disponibili il Socio può fare richiesta di assegnazione di un armadietto per uso strettamente personale.

Modalità e contributo di assegnazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La Società declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti delle cose custodite negli armadietti.

CAPO 5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 31

Per tutte le violazioni allo Statuto ed ai Regolamenti, il Consiglio Direttivo prenderà nei confronti dei Soci responsabili, in relazione alla gravità delle inadempienze, i provvedimenti disciplinari indicati all'Art. 11 dello Statuto M.A.C..



Art. 32

Le eventuali sanzioni devono essere versate in segreteria entro 10 gg. dalla comunicazione del provvedimento o, qualora sia stato presentato ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni dalla decisione definitiva dei Probiviri.

Il Socio soggetto a sanzione non è ammesso a frequentare la sede Sociale fino all'estinzione della sanzione stessa.

Art. 33

La sospensione, da un minimo di 15 gg. a tutto un Esercizio Sociale, ha immediata efficacia.

Art. 34

Il Socio che causa danni agli impianti, attrezzature e materiale della Società, o ne causa lo smarrimento, è tenuto al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il risarcimento dei danni dovrà essere versato, dal Socio responsabile, in segreteria entro 10 gg. dalla comunicazione o, qualora sia stato presentato ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni dalla decisione definitiva dei Probiviri.

Art. 35

Chiunque, entrato abusivamente, fosse trovato nella sede Sociale, sarà immediatamente invitato ad uscire.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data

03 marzo 2017

Il Presidente
(Stefano Corbari)